 All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

 Ambito territoriale della provincia di Vercelli

INFORMATIVA

 Presentazione della dichiarazione immediata disponibilità

Lo stato di disoccupazione involontaria comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art.1, comma 2, lettera c) del D.Lgs n.181 del 2000.

Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito NASPI, come precisato nell’art.1, comma1, della legge 10/12/2014 n.183 (Circ. Inps n.94 del 2015).

**Al fine di semplificare l’erogazione della indennità NASPI, il legislatore ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’Inps la dichiarazione in oggetto al momento della presentazione della domanda di NASPI** **on line sul sito INPS (anche attraverso Patronati)** .

Sarebbe auspicabile che in tempi brevi i lavoratori interessati confermino poi la propria disponibilità al Centro per l’Impiego competente per territorio.

Inoltre, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 181/2000, così come modificato ed integrato nelle norme successive, la mancata presentazione al colloquio fissato con gli operatori del Centro per l’Impiego, senza adeguata giustificazione, comporterà la cancellazione dalle liste di disoccupazione con decorrenza della stessa.

Di conseguenza, in base a quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs. 04/03/2015 n.22 ed all’art.4 com.41 e 42 della legge 92/2012, la mancata presentazione verrà comunicata all’Inps con la conseguente perdita al diritto dell’indennità di disoccupazione NASPI.